

– ritenendo di non potere accettare tale genere di giurisprudenza, qualche giorno dopo aveva chiesto al Presidente Brancaccio di cambiare Sezione ed era stato, pertanto, trasferito alla Sesta Sezione, allora presieduta dal dott. Boschi.

In effetti la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione aveva annullato la condanna dei mafiosi imputati dell'omicidio del capitano Basile: la prima volta con la sentenza n. 488 del 23 febbraio 1987, emessa da un collegio presieduto dal dott. Carnevale e composto dai consiglieri Mario Garavelli (in sostituzione di Giorgio Buogo), Ugo Dinacci, Vitaliano Esposito (relatore) e Pietro Colonna, mentre la seconda volta la condanna degli imputati – inflitta dalla Corte di Assise di Palermo presieduta dal dott. Antonino Saetta, ucciso poco tempo dopo dalla mafia – era stata annullata con la sentenza n. 362 del 7 marzo 1989, emessa da un collegio presieduto dal dott. Roberto Modigliani e composto dai consiglieri Lucio Del Vecchio, Umberto Toscani (relatore), Antonio Manfredi La Penna e Mario Garavelli (quest'ultimo in sostituzione del dott. Schiavotti).

Anche in quest'ultimo collegio, secondo i PM, vi era già una maggioranza precostituita prima ancora che cominciasse la discussione in camera di consiglio.

Questo, dunque, era, secondo i PM, il profilo del dott. Carnevale quale era emerso all'esito delle indagini: un magistrato che – per una molteplicità di ragioni – poteva essere ritenuto, sia da politici come il senatore Andreotti, sia da avvocati, l'uomo giusto per orientare il maxiprocesso verso quel «buon esito» per cui si erano impegnati Ignazio Salvo, l'on. Lima e l'imputato.

I PM appellanti ribadivano anche la mancata valutazione da parte del Tribunale dei rapporti esistenti tra il magistrato e l'on. Andreotti a partire dalle affermazioni *a posteriori* del dott. Vitalone circa il preteso ordine impartitogli dal predetto di sostenere «*ventre a terra*» la candidatura del dott. Carnevale per giungere alla partecipazione del predetto ad una cena organizzata a villa Miani (Roma) dal notaio Salvatore Albano, amico dei cugini Salvo negli anni '60, notaio personale del senatore Andreotti e in continui rapporti epistolari con questi, per ottenere favori e raccomandazioni di varia natura; notaio rogante tra l'altro di atti per conto del noto mafioso Frank Coppola e di Luciano Liggio (il notaio Albano, inoltre, risultava essere amico personale del dott. Carnevale e nelle sue agende risultavano varie annotazioni di appuntamenti con il medesimo).

Il PM aveva contestato al dott. Carnevale la intercettazione della conversazione avvenuta il 14 maggio 1994 tra lui stesso e il dott. Tito Bajardi (magistrato con funzioni di Pretore a Roma), nella quale emergeva l'interessamento del senatore Andreotti in favore della sua candidatura, ricevendone conferma: «*E' una frase che effettivamente Vitalone mi ha riferito. Se l'ha detta per farsi bello, per dire che si era interessato di me senza mia richiesta, è circostanza che io non posso né confermare né smentire... Qualche tempo dopo la votazione del plenum a favore del collega Boschi, in occasione di una cena nella villa di campagna del Vitalone, costui mi disse che aveva avuto questa disposizione da Andreotti*».

Restava, quindi, incontestabilmente provato il fatto che l'on. Andreotti aveva dato incarico all'on. Vitalone di impegnarsi per sostenere la candidatura del dott. Carnevale e non aveva pregio la osservazione del Tribunale secondo cui il fatto che poi il CSM avesse designato a quell'incarico il dott. Boschi dimostrava che il senatore Andreotti non si era interessato: l'imputato, infatti, non era tutta la D.C. e lo stesso Carnevale - ad una obiezione fattagli dall'on. Vitalone nel corso del confronto («*Andreotti mi ha dato un ordine, io ho fallito su tutta la linea e tu non mi chiedi niente?*») - si era lasciato sfuggire un'altra frase rivelatrice: «*Tu sai meglio di me che non tutte le cose vanno per il verso giusto*».

I PM appellanti trattavano l'intervento che sarebbe stato posto in essere dall'imputato per bloccare un procedimento disciplinare a carico del dott. Carnevale.

Con sentenza del 30 settembre 1986 il Tribunale di Catania aveva condannato Costa per calunnia nei confronti del giudice Lo Curto, infliggendogli la pena di un anno e sei mesi di reclusione e condannandolo, altresì, al risarcimento dei danni richiesti dal magistrato calunniato nella misura simbolica di lire mille: tale sentenza era stata confermata nei successivi gradi di giudizio ed era divenuta definitiva (il 24 ottobre 1990). Il Lo Curto aveva rilevato che, nella motivazione della Suprema Corte, si esprimevano nei suoi confronti dei giudizi che riteneva lesivi del suo prestigio e della sua serenità; giudizi che, oltretutto, coinvolgevano tutto il Tribunale di Caltanissetta ed erano stati formulati senza che la Prima sezione avesse esaminato gli atti del procedimento.

Il magistrato aveva ritenuto opportuno - a tutela della sua dignità di magistrato - presentare un esposto al CSM (in data 12 marzo 1986) ed un altro esposto al Ministro di Grazia e Giustizia, on. Mino Martinazzoli (sempre in data 12 marzo 1986), affinché valutassero se vi fossero i presupposti per l'attivazione di iniziative di loro competenza; dopo avere inviato tali esposti, era stato anche ricevuto personalmente dal ministro Martinazzoli, il quale gli aveva detto che la situazione sarebbe stata esaminata.

Il CSM aveva esaminato il caso, decidendo ulteriori approfondimenti da parte della Prima Commissione; nel frattempo, al ministro Martinazzoli era subentrato il Ministro Rognoni ed il Lo Curto aveva chiesto al dott. Mario Almerighi, suo amico ed ex componente del CSM, di acquisire informazioni presso il Ministero di Grazia e Giustizia e presso il CSM sull'esito delle note che lui aveva inviato a tali organi.

Il dott. Almerighi, dopo qualche tempo, gli aveva riferito che aveva esposto i fatti al dott. Piero Casadei Monti, allora capo di Gabinetto del Ministro Rognoni, e successivamente che il dott. Casadei Monti aveva a sua volta parlato del caso con il ministro Rognoni e che entrambi avevano ravvisato la possibilità di iniziare un procedimento disciplinare nei confronti del dott. Carnevale.

Nonostante un ulteriore dettagliato esposto del dott. Lo Curto, la vicenda non aveva avuto apparente seguito ed egli aveva chiesto informazioni al dott. Almerighi che, «*molto accigliato*», gli aveva detto che il dott. Casadei Monti gli aveva riferito che «*non si può fare più niente per-*

ché è intervenuto l'on.le Andreotti sul ministro Rognoni dicendo che Carnevale non si tocca».

All'on. Rognoni era stato, quindi, ricordato il contenuto delle testimonianze dei magistrati Lo Curto e Almerighi e gli era stato chiesto se avesse motivo per ritenere queste testimonianze non rispondenti al vero. Il teste aveva risposto: *«Io non ho nessun elemento di fatto per argomentare un giudizio di questo genere. Sono fatti che non stanno dentro la mia memoria e non sono accaduti. Io sono venuto a sapere queste cose successivamente».*

I PM appellanti sottolineavano le contraddizioni nelle deposizioni dell'on. Rognoni sullo specifico fatto e la vaghezza di quanto riportato dal Casadei Monti. Inoltre la testimonianza dell'on. Rognoni non era affatto scevra da ogni possibile condizionamento, ma, al contrario, a priori virtualmente condizionata sia dalla delicatezza della vicenda, sia dai pregressi rapporti di amicizia e di collaborazione intrattenuti con l'imputato.

Nella valutazione positiva di tale testimonianza da parte del Tribunale sarebbe stata violata, secondo i PM, una regola di giudizio, pure affermata dalla giurisprudenza in materia di valutazione della prova. *«Molte delle deposizioni richieste dalla difesa si sono rivelate, infatti, inattendibili perché provenienti da indagati o imputati di reato connesso personalmente interessati a smentire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, altre sono risultate palesemente mendaci e molte non indifferenti in quanto viziate dagli stabili rapporti di amicizia o di pregressa collaborazione intrattenuti con l'imputato, altre ancora sono apparse del tutto irrilevanti perché fondate su generici attestati di stima, incapaci di confutare in modo specifico i temi di prova oggetto del processo».*

Anche per il dott. Casadei Monti la vicenda portata alla luce dai testi Lo Curto e Almerighi comportava – ove confermata – la sostanziale ammissione di un illecito condizionamento politico delle sue funzioni di Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e, quindi, la sua testimonianza era a priori virtualmente condizionata e tale da suscitare logica perplessità anche perché confermava tutte le circostanze già riferite dal dott. Almerighi, con l'unica eccezione di quella riguardante l'intervento di Andreotti sul Ministro Rognoni.

I PM sottolineavano anche che la essenziale rilevanza del ruolo svolto dal dott. Vitalone quale *trait d'union* tra l'on. Andreotti e il dott. Carnevale era stata inspiegabilmente sminuita dal Tribunale, che alle sue errate conclusioni era pervenuto grazie ad un evidente vizio di mancanza di motivazione, integrato dalla totale omissione di tutte le risultanze processuali (talune delle quali ritenute pienamente provate dallo stesso Tribunale in altre parti della motivazione della sentenza) che dimostravano come il dott. Vitalone avesse tutti i requisiti per svolgere detta delicata funzione.

In primo luogo, il Tribunale aveva fornito una rappresentazione solo parziale della testimonianza dell'on. Sbardella ed aveva ommesso totalmente di ricordare quanto, invece, aveva evidenziato in altro capitolo (IV) della motivazione, allorché aveva esposto che *«nel verbale di testimonianza as-*

sunta il 31 marzo 1994 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo in sede di incidente probatorio, l'on. Sbardella rese le seguenti dichiarazioni: «I rapporti tra Vitalone e Andreotti risalgono ad epoca in cui il primo era Sost. Procuratore a Roma. Il Vitalone infatti si è sempre proposto verso l'ambiente politico e Andreotti aveva un ruolo di assoluto rilievo specie a Roma. (...) ricordo di tutto un comportamento del Vitalone improntato ad asseverare una sua influenza nell'ambito giudiziario in favore di politici vicini alla corrente e ciò al fine di accrescere il suo credito nei confronti della corrente medesima. Mi riferisco al periodo in cui il Vitalone era Magistrato... Le possibilità di influenza del Vitalone, secondo le manifestazioni del fratello Wilfredo riguardavano tutti gli uffici giudiziari romani con prevalenza della Procura di cui lui faceva parte. I fratelli Vitalone avevano ottimi rapporti tra loro. Mi risulta che quando Wilfredo assicurava l'interessamento detto interessamento c'era davvero. (...) La vicinanza di Vitalone alla corrente andreottiana con certezza consentì la elezione del medesimo al Senato (ad es. con la designazione di un collegio sicuro) e successivamente la nomina a Ministro».

Il ruolo dell'on. Vitalone e la sua assoluta devozione all'on. Andreotti, già dai tempi in cui esercitava le funzioni di sostituto Procuratore, erano emersi, con assoluta ed inquietante nettezza di contorni, nella vicenda Pecorelli, nonché nella vicenda «Italcasse-Caltagirone», totalmente omessa dal Tribunale nella motivazione della sentenza.

Il Tribunale aveva, ancora, omesso di evidenziare le risultanze processuali secondo cui il dott. Vitalone:

- era stato intimo amico dei cugini Antonino e Ignazio Salvo;
- era stato spesso loro ospite a Palermo e a Roma;

aveva viaggiato sui loro aerei privati e sulle loro imbarcazioni fin dai tempi in cui svolgeva le funzioni di sostituto Procuratore presso la Procura di Roma;

– era considerato la *longa manus* di Andreotti negli ambienti della magistratura ed il suo tramite privilegiato con la Corte di Cassazione, ove aveva molti amici, tra i quali lo stesso Carnevale e il dott. Paolino Dell'Anno, consigliere della Prima Sezione penale della Cassazione e fedelissimo del Carnevale;

– era diventato prima senatore e, quindi, ministro esclusivamente per il sostegno elettorale e politico di Andreotti, del quale si era conquistato i favori procurandogli risultati utili attraverso gli strumenti giudiziari (sono state richiamate, sul punto, le dichiarazioni di Vittorio Sbardella e i significativi rilievi dell'ex Ministro Attilio Ruffini).

A sintesi di tutti i precitati elementi i PM appellanti ribadivano che

– il dott. Carnevale odiava già, per proprie personali motivazioni, i dottori Falcone e Borsellino, estendendo il suo odio alla dott.ssa Francesca Morvillo;

– aveva l'abitudine di manifestare a chicchessia – colleghi ed avvocati – tale disprezzo ed anticipare l'esito delle decisioni;

- svolse gravi interferenze sull'esito del giudizio in Cassazione (devoluto ad un Collegio da lui neppure presieduto) concernente l'omicidio del Cap. dei Carabinieri Emanuele Basile;
- aveva rapporti di frequentazione con avvocati di esponenti mafiosi, talmente intensi da accreditare con i suoi colleghi le notizie, frutto di una vera e propria cultura dell'odio – da costoro apprese sul motivo per cui Cosa Nostra aveva ucciso la dottoressa Morvillo;
- era dotato di una fortissima capacità di influenza sui suoi colleghi;
- esercitava i suoi poteri discrezionali, inserendo nei collegi le persone da lui ritenute più vicine ai suoi orientamenti;
- nel caso delle sue conversazioni con i consiglieri Dell'Anno e Feliciangeli, manifestò il proprio risentimento nei confronti dei componenti del Collegio della Corte di Cassazione che avevano confermato la sentenza di condanna degli imputati, assumendo che ciò era stato un male per la giustizia.

3.8 Rapporti del senatore Andreotti con l'ala mafiosa «corleonese»

I PM appellanti sottolineavano che era indubbio – e lo stesso Tribunale lo aveva ritenuto provato in varie parti della motivazione – che i «corleonesi» (Riina, Bagarella, Bernardo Brusca) già prima della guerra di mafia nutrivano rancore nei confronti dello schieramento dei cosiddetti moderati (Bontate e i suoi uomini) perché sapevano che tale schieramento usufruiva per le proprie necessità dell'intervento del senatore Andreotti.

Non vi sarebbe stato alcun motivo di ritenere l'on. Andreotti a disposizione dello schieramento moderato, se i «corleonesi» non avessero avuto prove e cognizione di interventi svolti direttamente dal medesimo.

A questo proposito sono stati richiamati i risultati dell'analisi svolta dallo stesso Tribunale nel capitolo XIV della sentenza, all'esito della quale era stato considerato pienamente provato che:

- Leoluca Bagarella era assolutamente certo di poter fare pieno affidamento su Andreotti per ottenere il trasferimento suo e di altri detenuti appartenenti alla mafia siciliana dal carcere di Pianosa a quello di Novara;
- tale affidamento di Bagarella aveva trovato conferma nel provvedimento di trasferimento poi effettivamente adottato, del quale il Tribunale aveva sottolineato la assoluta anomalia;
- Bagarella nutriva una iniziale diffidenza verso l'imputato, diffidenza che discendeva necessariamente dalla consapevolezza delle intense relazioni precedentemente instaurate da esponenti di rilievo della corrente andreottiana con lo schieramento avversario, ormai quasi del tutto debellato nel corso della «guerra di mafia»;
- Bagarella aveva, quindi, mutato il suo giudizio su Andreotti, in dipendenza della convinzione che quest'ultimo avesse di recente manifestato una fattiva disponibilità in favore dei «corleonesi»;

– non mancavano ragioni (connesse allo stretto vincolo che legava l'on. Lima a Cosa Nostra) suscettibili di motivare un intervento del senatore Andreotti in favore di un autorevole esponente della «mafia vincente»;

– Bagarella, una volta ottenuto il trasferimento, aveva chiesto al Costa di attivarsi a vantaggio della corrente andreottiana.

Dunque, secondo i PM, Bagarella aveva la certezza, fondata su elementi conoscitivi concreti, della capacità di intervento del senatore Andreotti a favore di Cosa Nostra ed i fatti, come aveva riconosciuto lo stesso Tribunale, gli avevano dato ragione.

Lo stesso contraccambio al favore ricevuto, attuato con il convogliamento di voti controllati da Cosa Nostra sulla corrente andreottiana di Messina, dimostrava come i termini dello scambio non restassero confinati nel territorio della provincia di Palermo, dove l'on. Lima era *dominus* e gestiva il proprio potere.

I termini dello scambio (trasferimento di Bagarella contro voti alla corrente andreottiana nella Sicilia orientale) coinvolgevano interessi che travalicavano l'interesse dell'on. Lima e investivano la corrente a livello nazionale o regionale, mettendo così direttamente in campo le possibilità e le «competenze» di Andreotti, indicato da tutti i collaboratori come il referente nazionale deputato a risolvere i problemi dell'organizzazione che richiedevano un intervento romano (sono state richiamate, in particolare, le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di Gaspare Mutolo).

Non vi era, invece, alcuna prova che consentisse di ritenere che Lima, semplice parlamentare europeo e potente solo in Sicilia, avesse una capacità autonoma di intervento a Roma, senza passare attraverso il necessario intervento dell'on. Andreotti, il quale, invece, aveva il potere adeguato ed una rete di consolidate relazioni, come lo stesso Tribunale aveva riconosciuto.

Il 12 marzo 1992 l'on. Lima era stato assassinato e tale omicidio non aveva senso, posto che lo stesso Lima era stato sostenuto con tutte le risorse nel giugno 1991, se non si riteneva che fosse sopravvenuto un fatto di tale portata da indurre Cosa Nostra a ribaltare il suo atteggiamento nei confronti del predetto, di Ignazio Salvo e del senatore Andreotti: ed il solo fatto nuovo era stato la sentenza del maxiprocesso (30 gennaio 1992). Tutti i collaboratori avevano riferito che l'on. Lima e Ignazio Salvo erano stati uccisi per questo motivo.

3.9 Gli incontri in Sicilia nel 1979 e nel 1980 con Stefano Bontate ed altri «uomini d'onore»

I PM appellanti ricordavano che il collaboratore Marino Mannoia aveva reso puntuali dichiarazioni su due episodi rilevanti, costituiti dall'incontro avvenuto a Catania, nella primavera-estate del 1979, presso una riserva di caccia appartenente ai Costanzo, tra l'imputato, Stefano Bontate, i cugini Salvo, l'on. Lima, l'on. Rosario Nicoletti e altri, e dal-

l'incontro, al quale aveva il propalante assistito personalmente, avvenuto nella primavera del 1980, a Palermo, tra l'imputato, Stefano Bontate, i cugini Salvo, l'on. Lima e altri: entrambi gli incontri avevano avuto per oggetto il «caso Mattarella», con riferimento al Presidente della Regione Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio 1980 perché aveva inaugurato una linea di fermezza e di grande rigore, destinata ad affrancare la politica e l'amministrazione pubblica dall'ipoteca del controllo mafioso.

I PM hanno lamentato a proposito delle vicende in questione il metodo della sistematica destrutturazione delle risultanze processuali seguito dal Tribunale con l'assoluta *desertificazione* del quadro probatorio.

A titolo esemplificativo delle risultanze processuali omesse, è stato evidenziato che erano state totalmente trascurate le dichiarazioni dei seguenti testi:

– on. Virginio Rognoni, Ministro dell'Interno, con il quale Piersanti Mattarella aveva avuto a Roma un colloquio riservato poco tempo prima di essere assassinato;

– dott.ssa Maria Grazia Trizzino, capo di Gabinetto di Mattarella, alla quale quest'ultimo – la sera stessa del colloquio con Rognoni – aveva confidato, vincolandola al segreto, che qualora fosse stato assassinato la causale del suo omicidio avrebbe dovuto essere ricercata nel contenuto di quel colloquio;

– sig.ra Irma Chiazzese, vedova di Piersanti Mattarella, che pure aveva riferito di tale colloquio per averlo appreso dalla Trizzino;

– on. Sergio Mattarella, che pure aveva riferito di detto colloquio appreso dalla Trizzino e che aveva riferito dell'intenzione del fratello di azzerare il comitato provinciale della D.C. per defenestrare gli uomini di Lima, da lui ritenuto contiguo a Cosa Nostra. Al riguardo è stato ricordato che il Marino Mannoia aveva dichiarato che l'on. Rosario Nicoletti aveva informato Stefano Bontate che Piersanti Mattarella si era recato a Roma per parlare con qualcuno e che questo fatto aveva suscitato la forte preoccupazione di Bontate e di altri «uomini d'onore», determinando la necessità di un primo incontro con Andreotti;

– Ennio Pintacuda, che aveva riferito come Mattarella – poco prima di essere assassinato – fosse estremamente preoccupato dalla presa di distanza da parte dell'on. Nicoletti (circostanza, questa, riferita anche dall'on. Rognoni perché comunicatagli da Mattarella in occasione di quel loro incontro a Roma) e come egli temesse qualcosa di grave per la propria incolumità;

– sen. Francesco Cossiga, che aveva riferito che Piersanti Mattarella era destinato ad assumere incarichi nazionali di vertice nella D.C. se non fosse stato assassinato;

– isp. Salvatore Bonferraro (D.I.A.), che aveva riferito sui riscontri comprovanti i rapporti tra l'on. Nicoletti e Stefano Bontate;

– dott. Marcello Immordino, che aveva riferito sui riscontri comprovanti i rapporti tra l'on. Nicoletti e Leoluca Bagarella;

– on. Giuseppe Campione, che aveva riferito sullo stato di soggezione e di sudditanza manifestato dall'on. Nicoletti nei confronti dell'on. Lima, benché appartenenti a correnti diverse;

– on. Franco Evangelisti, che aveva riferito su quanto gli aveva detto Lima dopo l'omicidio Mattarella: «quando si fanno dei patti, vanno mantenuti»: è stato ricordato, in proposito, che Marino Mannoia aveva dichiarato che Bontate e i Salvo nutrivano rancore nei confronti di Mattarella perché questi, in precedenza, li aveva in qualche modo favoriti e, quindi, aveva completamente cambiato atteggiamento nei loro confronti, avversandoli;

– dott. Domenico Farinacci (D.I.A.), che aveva riferito sui riscontri inerenti i rapporti tra Bernardo Mattarella e vari esponenti mafiosi;

– m.llo Antonio Pulizzotto, che aveva riferito sui rapporti tra Carmelo Gaeta, titolare di una società di servizi aerei, ed i cugini Salvo, nonché su una molteplicità di specifici riscontri inerenti alcuni viaggi segreti di Andreotti.

I primi giudici, inoltre, avevano completamente ommesso di accennare alle dichiarazioni dei seguenti collaboratori:

– Tommaso Buscetta, il quale aveva autonomamente riferito, così come aveva dichiarato Marino Mannoia, che Piersanti Mattarella aveva avuto in passato rapporti con uomini di Cosa Nostra e poi aveva mutato radicalmente atteggiamento;

– Angelo Siino, il quale aveva dichiarato che Piersanti Mattarella aveva avuto rapporti in passato con Stefano Bontate tramite l'on. Rosario Nicoletti e che egli stesso aveva visto insieme Piersanti Mattarella, Stefano Bontate e Rosario Nicoletti. E' stato rammentato, in merito, che Marino Mannoia aveva riferito che Stefano Bontate aveva instaurato rapporti con l'on. Piersanti Mattarella proprio grazie all'on. Nicolosi (*rectius*, Nicoletti – n. d. e. -) ed è stato evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto che dette dichiarazioni non avevano trovato alcun tipo di riscontro, nonostante l'esistenza delle citate affermazioni del Buscetta. Sempre secondo il Siino, Stefano Bontate aveva esercitato pressioni mafiose su Mattarella perché i cugini Salvo si lamentavano del comportamento di costui e volevano che lo stesso Bontate intervenisse per mediare tali contrasti;

– Francesco Di Carlo, il quale aveva riferito importantissime notizie sui fatti che avevano preceduto l'omicidio Mattarella, perfettamente coincidenti con quelle fornite dal Marino Mannoia: tra esse vi erano anche quelle concernenti il fatto, autonomamente riferito da quest'ultimo, che Cosa Nostra aveva appreso di un viaggio segreto di Mattarella a Roma e che tale circostanza aveva accelerato la «fine» dello stesso Mattarella;

– Giovanni Brusca, il quale aveva riferito circostanze rilevanti in merito al fatto che dopo l'omicidio di Mattarella era stato eletto alla Presidenza della Regione l'andreottiano Mario D'Acquisto: si trattava della stessa persona che il collaboratore Di Carlo aveva riferito di aver visto poco tempo prima dell'omicidio in compagnia di Antonino Salvo mentre usciva dalla tenuta di Michele e Salvatore Greco. Quest'ultimo, poi, aveva

comunicato al Di Carlo che si era deciso di uccidere Mattarella anticipandogli che al suo posto sarebbe stato eletto Presidente della Regione il D'Acquisto, persona che, aveva aggiunto, era stimata da Andreotti non meno di Lima;

- Tullio Cannella, il quale aveva riferito avere appreso da Ignazio Lo Presti che i Salvo, grazie a Carmelo Gaeta, erano in grado di organizzare voli aerei riservati per gli «amici» senza alcun problema.

Il Tribunale aveva, ancora, omesso di prendere in considerazione tutte le analitiche risultanze processuali (documentali e testimoniali) concernenti i voli segreti del senatore Andreotti, i suoi rapporti con gli uomini della scorta, il tentativo del medesimo - confessato in udienza dai marescialli Zenobi e Nobili - di inquinare le loro dichiarazioni su voli in Sicilia, il mendacio dei piloti che avevano trasportato in volo l'on. Andreotti, la alterazione dei libretti di volo.

La crescente preoccupazione dell'on. Mattarella per il clima minaccioso che gli si andava creando intorno a seguito della sua drastica e decisa attività di moralizzazione del partito emergeva da alcune testimonianze raccolte nell'ambito delle indagini espletate a seguito del suo omicidio.

Significativa era la testimonianza resa dalla dott.ssa Trizzino, la quale aveva parlato di un episodio che rappresentava una delle chiavi di lettura più importanti degli eventi che avrebbero portato all'assassinio del Presidente della Regione: *«...Verso la fine di ottobre del 1979 il presidente Mattarella di rientro da Roma con l'aereo del primo pomeriggio, venne direttamente alla Presidenza; contrariamente alle sue abitudini non era passato da casa sua. Appena in ufficio mi chiamò personalmente senza ricorrere all'usciera e con aria molto grave mi disse: «Le sto dicendo una cosa che non dirò né a mia moglie né a mio fratello. Questa mattina sono stato con il ministro Rognoni ed ho avuto con lui un colloquio riservato su problemi siciliani. Se dovesse succedere qualche cosa di molto grave per la mia persona, si ricordi questo incontro con il ministro Rognoni, perché a questo incontro è da collegare quanto di grave mi potrà accadere». ...Io non azzardai alcuna domanda perché conoscevo bene la riservatezza del Presidente, tuttavia rimasi alquanto perplessa ed incredula perché mai il Presidente si era lasciato andare ad affermazioni tanto gravi e preoccupanti.*

Il Presidente notò la mia espressione e mi disse testualmente: «Sì, ignora io le parlo seriamente». Subito dopo si parlò del lavoro corrente. Conoscevo molto bene il Presidente e sapevo che non avrebbe azzardato alcun giudizio se non avesse avuto elementi fondati e concreti. E pertanto quanto mi disse il Presidente non poteva che essere il frutto di una sua maturata riflessione su quanto aveva detto al ministro Rognoni. Il presidente Mattarella mi diceva sempre che «bisognava fare pulizia nel partito e bisognava eliminare alcuni uomini che non facevano onore al partito stesso».

L'incontro con l'on. Rognoni si era rivelato per Mattarella più motivo di ulteriore angoscia che di rassicurazione a causa dell'atteggiamento del Ministro, che non aveva compreso o, forse, aveva sottovalutato la situa-

zione di pericolo in cui l'uomo politico siciliano versava, dando l'impressione di non ritenere necessario un proprio particolare intervento.

Tale senso di frustrazione si coglieva dalla testimonianza della sig.ra Irma Chiazzese, la quale dopo l'assassinio del marito aveva chiesto insistentemente alla dott.ssa Trizzino ulteriori dettagli su quanto questi le aveva confidato dopo quel colloquio con il Ministro, ricevendo precise conferme sul fatto che tale colloquio aveva avuto ad oggetto il rapporto mafia-politica all'interno del partito della Democrazia Cristiana e che, tuttavia, non aveva sortito i risultati sperati dall'on. Mattarella, rimasto profondamente amareggiato dalla tiepida reazione del Ministro: «... *La Trizzino mi disse che mio marito era particolarmente dispiaciuto perché aveva avuto l'impressione, anzi dico meglio era particolarmente dispiaciuto secondo lei perché il Ministro Rognoni non aveva dato troppo peso a quanto da lui esposto. La signora mi disse pure che mio marito era così amareggiato che lei provò un sentimento di angoscia*».

In ordine alla identità di uomini, tanto potenti da poter di sfidare lo Stato uccidendo o lasciando uccidere impunemente il Presidente della Regione, Sergio Mattarella aveva, secondo i PM, fornito la risposta: si trattava dei potentissimi cugini Salvo e dell'on. Salvo Lima, «proconsole» del senatore Andreotti in Sicilia.

«*Per quanto riguarda il notorio vi fu nel '75 una inchiesta giornalistica del giornale «L'Ora». ...in tutti i numeri di questa inchiesta giornalistica si parla di Piersanti Mattarella come dell'avversario che ostacolava i Salvo. Vi è addirittura in uno di questi numeri una frase tra virgolette attribuita a Piersanti Mattarella circa l'ambizione dei Salvo a trasformarsi anche in banchieri. Piersanti Mattarella era assessore al bilancio, quindi competente come amministrazione del settore e gli viene attribuita questa frase: «Non glielo consentirò né oggi né mai». ... Nei primi del '76 fu richiesta la costituzione e autorizzazione per una cassa rurale di Salemi da parte di un gruppo di associati il cui rappresentante amministratore si chiamava Ignazio Lo Presti notoriamente vicino ai Salvo. A Ignazio Lo Presti poi fece seguito come amministratore rappresentante Giuseppe Giammarinaro, anch'egli molto vicino ai Salvo. Bene, questa richiesta nei primi del '76 non fu mai dotata di parere favorevole e non ebbe mai finché rimase Piersanti Mattarella all'Assessorato al bilancio, quindi per altri due anni e più e poi Presidente della Regione per altri due anni, non ebbe mai esito positivo. Per quel che so poi ebbe un parere favorevole a fine del 1980, dopo quasi un anno dell'omicidio di Piersanti Mattarella e poi fu bloccato dall'intervento della banca d'Italia. ...Piersanti Mattarella non dissimulava questi rapporti. ... La figlia di Piersanti Mattarella aveva una scuola una compagna di scuola che era figlia di uno dei ... Salvo. In occasione di una festa da questa indetta Piersanti chiede a sua figlia di andare a quella festa e non vi andò perché non faceva mistero di questo tipo di rapporti. ...erano rapporti chiaramente, notoriamente, palesemente di contrapposizione ... Il suo gruppo, quello moroteo, che era questo piccolo gruppo, qualche volta anche con un, secondo alcuni, eccesso di ostentazione manifestava come titolo di vanto una sorta*

di «diversità» nella Democrazia Cristiana» pur sentendosi profondamente democristiano. Manifestavano una sorta di... come un titolo di vanto quella di rapporti non soltanto politici ma anche elettorali e di frequentazioni personali con persone di un ambiente circoscritto motivate e assolutamente ineccepibili».

A seguito di una situazione che riteneva ormai insostenibile, l'on. Piersanti Mattarella aveva deciso di chiedere il commissariamento del Comitato provinciale della DC di Palermo; Comitato che - grazie ad una politica di alleanze trasversalmente concordate tra la corrente andreottiana di maggioranza relativa ed i piccoli gruppi di minoranza - era sotto il pieno e totale controllo dell'on. Salvo Lima, tanto da consentire a quest'ultimo di esprimerne il segretario provinciale che, all'epoca, era il limiano Grafagnini.

Le medesime preoccupazioni del presidente Mattarella erano state manifestate da Dalla Chiesa anche al Presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini, in una lettera del 2 aprile 1982, nella quale aveva rassegnato chiaramente che la mafia non era solo delinquenza organizzata e che egli temeva soprattutto i messaggi che gli erano pervenuti dalla corrente andreottiana, definita *«la famiglia politica più inquinata del luogo»*, e la *«sottile o brutale resistenza locale quando non di rigetto da parte dei famosi palazzi»*²³.

²³ «Roma, 2.4.1982. Gentilissimo professore, faccio seguito ad un nostro recente colloquio e, se pur mi spiaccia sottrarle tempo, mi corre l'obbligo - a titolo di collaborazione e prima che il tutto venga travolto dai fatti - di sottolineare alla Sua cortese attenzione che: - la eventuale nomina a Prefetto, benché la designazione non possa che onorare, non potrebbe restare da sola a convincermi di lasciare l'attuale carica; - la eventuale nomina a Prefetto di Palermo, non può e non deve avere come "implicita" la lotta alla mafia, giacché si darebbe l'impressione di non sapere che cosa sia (e cosa si intenda) l'espressione "mafia"; - si darebbe la certezza che non è nelle più serie intenzioni la dichiarata volontà di contenere e combattere il fenomeno in tutte le sue molteplici manifestazioni ("delinquenza organizzata" è troppo poco!); - si dimostrerebbe che i "messaggi" già fatti pervenire a qualche organo di stampa da parte della "famiglia politica" più inquinata del luogo hanno fatto presa là dove si voleva. Lungi dal voler stimolare leggi o poteri "eccezionali", è necessario ed onesto che chi si è dedicato alla lotta di un "fenomeno" di tali dimensioni, non solo abbia il conforto di una stampa non sempre autorizzata o credibile e talvolta estremamente sensibile a mutamenti di rotta, ma goda di un appoggio e di un ossigeno "dichiarato" e "codificato":

- "dichiarato" perchè la sua immagine in terra di "prestigio" si presenti con uno "smalto" idoneo a competere con detto prestigio;

- "codificato" giacché, nel tempo, l'esperienza (una macerata esperienza) vuole che ogni promessa si dimentichi, che ogni garanzia ("si farà", "si provvederà", ecc.) si logori e tutto venga soffocato e compresso non appena si andranno a toccare determinati interessi. Poiché è certo che la volontà dell'on. Presidente non è condizionata da valutazioni men che trasparenti, ma è altrettanto certo che personalmente sono destinato a subire operazioni di sottile o brutale resistenza locale quando non di rigetto da parte dei famosi "palazzi" e poiché, da persona responsabile, non intendo in alcun modo deludere le aspettative del signor Ministro dell'Interno e dello stesso Governo presieduto da un esponente che ammiro e che voglio servire fino in fondo, vorrei pregarLa di spendere - in questa importantissima fase non solo della mia vita di "fedele allo Stato" - il contributo più qualificato e convinto, perchè l'iniziativa non abbia a togliere a questa nuova prestazione né la componente di un'adesione serena, né il crisma del sano entusiasmo di sempre: quello più responsabile. Con ogni e più viva considerazione. Suo gen. Dalla Chiesa».

In merito all'incontro in Sicilia, nella riserva di caccia dei Costanzo, tra l'on. Andreotti, l'on. Lima, i Salvo, Stefano Bontate ed altri vertici mafiosi per discutere «il problema Mattarella», Francesco Marino Mannoia riferiva che: *«Bontate mi disse che in quella riunione, in cui ha partecipato il Senatore Andreotti, si è parlato delle lamentele nei confronti di... Mattarella...il quale aveva saputo in precedenza, diciamo Bontate, che Mattarella si era lamenta... andato a lamentare anche a Roma e quindi in quella occasione il Bontate manifestò queste situazioni, insieme agli altri, al Senatore Andreotti, e mi disse solo: «e staremo a vedere». [...] mi disse solo, come uno sfogo personale: «staremo a vedere". [...] la parola "stare a vedere" detta dal Bontate significava: stare in attesa di qualche novità».*

Posto ciò, i PM hanno osservato che le citate testimonianze concernenti il colloquio tra l'on. Mattarella e il ministro Rognoni e soprattutto sul modo in cui il predetto aveva vissuto quell'incontro, attribuendogli un rilievo decisivo per la propria vita, costituivano certamente un primo significativo riscontro al racconto di Marino Mannoia sulla partecipazione del senatore Andreotti e di altri esponenti politici (l'on. Lima, i cugini Salvo e l'on. Rosario Nicoletti) ad incontri con gli assassini del Presidente della Regione: da dette testimonianze emergeva, infatti, in modo inequivocabile che l'on. Mattarella, proprio nello stesso periodo in cui il senatore Andreotti, l'on. Lima, i cugini Salvo e l'on. Rosario Nicoletti avevano discusso con gli esponenti di Cosa Nostra delle iniziative da assumere nei suoi riguardi, si era reso pienamente conto che i pericoli per la sua persona non venivano solo da Cosa Nostra, ma anche dall'atteggiamento assunto dai referenti politici del suo partito.

Dalle testimonianze acquisite risultava che il presidente Mattarella era stato particolarmente colpito dal fatto che l'on. Nicoletti, il quale in precedenza gli era stato vicino appoggiando la sua attività e la sua esperienza di governo, aveva inopinatamente ed improvvisamente preso le distanze da lui.

A proposito delle pressioni che in quel periodo venivano esercitate dagli esponenti di Cosa Nostra sull'on. Nicoletti, è stato richiamato, per il suo significato emblematico, l'episodio riferito dal Marino Mannoia, il quale aveva ricordato un incontro tra Stefano Bontate e l'on. Nicoletti al quale egli aveva assistito, avvenuto a Palermo nel 1979, in un periodo successivo all'assassinio del segretario provinciale della DC Michele Reina: nella circostanza, il Bontate - al termine di una animata discussione - aveva confidato al Marino Mannoia che Salvatore Riina stava cercando in tutti i modi di «monopolizzare» la gestione diretta dei rapporti con l'on. Nicoletti e che se costui avesse continuato ad accondiscendere a tale situazione, egli avrebbe dovuto ucciderlo.

Con riferimento ai rapporti tra l'on. Nicoletti e i «corleonesi», è stato evidenziato che nel corso di una perquisizione effettuata nel luglio del 1979 in un appartamento sito nella via Pecori Giraldi n. 56 di Palermo, di proprietà di Antonino Marchese, «uomo d'onore» della «famiglia» di Corso dei Mille, ove risiedeva il latitante Leoluca Bagarella, era stato rin-

venuto un frammento di carta, appartenente al predetto sul quale compariva la annotazione «Adriana 233311»: tale numero di telefono, formalmente intestato ad Alicò Ferdinando (deceduto tre anni prima), in realtà corrispondeva all'utenza telefonica installata nel villino «Partanna» in cui abitava Rosario Nicoletti e dove (come era stato accertato a seguito delle indagini esperite) non aveva mai abitato una persona di nome «Adriana».

L'on. Giuseppe Campione, compagno di partito del Nicoletti, aveva spiegato che costui, pur militando in una corrente diversa da quella dell'on. Salvo Lima, viveva una sorta di vera e propria «sudditanza» psicologica e politica nei confronti del *leader* andreottiano.

L'on. Nicoletti si era suicidato il 17 novembre 1984, cinque giorni dopo l'arresto (del 12 novembre 1984) dei cugini Salvo per il reato di associazione mafiosa (nella agenda sequestrata nell'occasione ad Antonino Salvo era annotato anche il numero telefonico del medesimo).

In sostanza la causale dell'omicidio rivelata dall'on. Lima all'on. Evangelisti coincideva perfettamente con quella riferita dal collaboratore di giustizia Marino Mannoia, che la aveva appresa da Stefano Bontate, «*Le motivazioni (dell'omicidio dell'Onorevole Mattarella) sono state quelle che in un primo tempo l'Onorevole Mattarella, purtroppo, non lesinava favori a Bontate, ai Salvo, in un secondo tempo, voleva scrollarsi di dosso queste amicizie scomode, e aveva manifestato chiaramente, al Nicoletti le sue intenzioni di scrollarsi di dosso questa amicizia. Successivamente, addirittura, il Nicoletti riferì al Bontate, che Mattarella era andato a lamentarsi a Roma per, appunto, per scrollarsi di dosso queste amicizie. Voleva... portare un rinnovamento, voleva cambiare, diciamo, tutto il sistema della democrazia, portare un rinnovamento, appunto, scrollandosi di dosso queste amicizie. [...] allora da lì, naturalmente, è scaturito il bisogno di informare, di riunirsi tutta la commissione, per esaminare questo atteggiamento del... Mattarella. Riunita la commissione, diciamo, decisero di, diciamo, si decise di far venire il Senatore Andreotti a Palermo. Quando io dico a Palermo, intendo in Sicilia*».

I PM hanno osservato che solo chi aveva partecipato a quegli incontri - ed aveva un rapporto organico con Cosa Nostra - poteva conoscere la motivazione recondita di quell'omicidio e cioè che l'on. Mattarella era stato ucciso per il suo impegno antimafia, che costituiva uno «schiaffo» alle *lobby* politico-mafiose con le quali in passato aveva avuto contatti, probabilmente ereditati dal padre Bernardo.

Cosa Nostra non poteva giustificare una nuova politica di impegno antimafia. Tutto doveva rimanere nell'immobilità di sempre, come bene espresso nelle dichiarazioni del collaborante Cucuzza: «...fino a quel periodo, votava quel partito perché non facesse niente, cioè, questo era il problema, non che facesse qualcosa... sì, perché non si facesse nulla, ecco, perché... - PM NATOLI: "non si facesse nulla" contro chi, intanto? - CUCUZZA S.: contro Cosa Nostra. ... e nemmeno... a favore perché ci bastava già quello che avevamo, cioè, non... c'era la libertà di fare quello

che volevamo, in quel periodo, se si considera tutti gli omicidi e non c'era nessun provvedimento, perché non ci dobbiamo dimenticare che vero è che Cosa Nostra, degli anni '70, era ritenuta, forse dal punto di vista, diciamo, romantico, non tanto pericolosa, ma gli omicidi c'erano e sono morti... il Procuratore Scaglione nel '69, sono morte personalità, cioè, quindi, questo... che le cose rimanessero per come erano, per noi era già un grosso favore, una cosa importante; poi, magari... -, questa volta chiedevamo di fare qualcosa, a favore. - PM NATOLI: e l'avete chiesto alla Democrazia Cristiana? - CUCUZZA S.: naturalmente, certo...».

I PM appellanti evidenziavano come fosse stata offerta dimostrazione del fatto che l'imputato aveva effettuato viaggi completamente ignoti al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — cui era devoluto il compito di organizzare i servizi di scorta — e dei quali non era rimasta alcuna traccia documentale: ciò era avvenuto anche in virtù della adozione di particolari accorgimenti, quali, ad esempio, la frequente utilizzazione di aerei privati — che offrivano il vantaggio di non registrare i nomi dei passeggeri per le tratte nazionali — e l'atterraggio in aeroporti militari o nelle zone militari di aeroporti militari aperti al traffico civile, nei quali, in base alla normativa esistente, la documentazione sui voli veniva distrutta dopo novanta giorni. Una situazione ideale era quella dell'aeroporto di Trapani Birgi anche in ragione della precaria struttura organizzativa degli impiegati civili — alcuni dei quali scarsamente qualificati ed altri iscritti alla stessa loggia massonica di cui facevano parte esponenti mafiosi — che non redigeva, come avveniva all'aeroporto di Palermo, le relazioni di servizio sul traffico aereo, contenenti i transiti delle personalità.

I PM hanno rilevato che l'aeroporto di Trapani aveva un'altra «preziosa» singolarità che lo rendeva ideale rispetto a quello di Palermo: le Forze di Polizia che prestavano servizio nell'area civile dell'aeroporto non restavano in sede tutto il giorno, ma vi si recavano solo in occasione dell'arrivo programmato di quei due o tre voli delle linee aeree nazionali che atterravano in quell'isolato e periferico scalo.

Inoltre, i Carabinieri di stanza all'aeroporto militare di Trapani Birgi erano talmente distratti da comunicare alla Procura della Repubblica di Palermo, come era stato documentalmente dimostrato in dibattimento, che a loro non risultava neppure che l'on. Andreotti fosse mai atterrato a Trapani in data 11 giugno 1991 (è stato richiamato il documento 81 della lista del 9 giugno 1997), occasione nella quale, invece, come era incontroverso e come risultava da vari documenti, il predetto si era recato a Trapani per un viaggio ufficiale, accolto con gran clamore da varie autorità.

Gli impiegati civili ed i militari di Trapani avevano, poi, dichiarato di non sapere neppure di atterraggi a Trapani dell'imputato negli anni successivi al 1980, in occasioni di visite ufficiali con accoglienza sottobordo da parte di varie autorità e non mancava chi aveva perfino affermato di non aver mai saputo che a Trapani fosse atterrato il Santo Padre, personalità che certo non poteva passare inosservata.

Infine, è stato ricordato, sul punto, che gli sviluppi della indagine sul disastro aereo di Ustica, verificatosi nel giugno del 1980 proprio nella zona aerea in questione, avevano evidenziato il clima di assoluta omertà che in quegli anni contrassegnava la gestione del traffico e dei relativi dati da parte delle strutture militari: ciò era noto all'on. Andreotti, che era stato, tra l'altro, per molti anni Ministro della Difesa, aveva intessuto molteplici e risalenti relazioni nell'ambiente dell'aeronautica militare e conosceva bene - anche per l'esperienza acquisita nel corso dei suoi frequentissimi viaggi - le particolari garanzie di segretezza offerte dagli atterraggi negli aeroporti militari e nelle zone militari degli aeroporti militari aperti al traffico civile, come quello di Trapani Birgi.

Inoltre il collaboratore Cannella aveva chiarito la possibilità di organizzare viaggi non controllati attraverso l'opera di Ignazio Lo Presti: *«tu in poche parole, se hai bisogno di partire, di fare spostamenti o tu o amici tuoi o qualche altro noi lo possiamo fare, in quanto abbiamo questa disponibilità di questi aerei che grazie a [...] questo Carmelo Gaeta ... possiamo permetterci tutto....possiamo permetterci di partire senza far il solito check in, senza fare biglietti, senza essere visti, e addirittura quando anche dobbiamo uscire dagli aeroporti non ti creare problemi perchè sappiamo come fare noi per uscire senza esser nè notati e nè visti da alcuno»*.

Nella sua testimonianza il col. Leonardo Gallitelli - Comandante provinciale di Roma - aveva riferito che diversi spostamenti del senatore Andreotti potevano non essere stati segnalati a causa di difformità riscontrate nell'analisi della documentazione di viaggio e di servizio della scorta limitatamente ai soli periodi citati nelle richieste del PM.

Inoltre, era stata documentata in dibattimento l'esistenza di ben 70 viaggi del senatore Andreotti dei quali non vi era alcuna traccia negli elenchi trasmessi dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, alla quale era devoluto il compito di assicurare la scorta e la vigilanza all'imputato: era stato addirittura accertato un caso nel quale da copiosa documentazione fornita da più fonti (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, Stato Maggiore dell'Aeronautica nonché i Carabinieri di stanza all'aeroporto di Torino Caselle) risultava inequivocabile che l'on. Andreotti, in data 8 ottobre 1989, era rientrato da Torino a Roma ed invece si era recato senza scorta e segretamente ad Algeri.

In dibattimento e nella requisitoria scritta dei PM erano stati, poi, analiticamente esaminati i rapporti instauratisi nel tempo tra il senatore Andreotti ed i suoi capi-scorta, talmente particolari che due di essi, il m.llo Zenobi ed il m.llo Nobili, erano stati costretti a confessare - sia nel corso delle indagini preliminari che in dibattimento - che l'imputato, prima che i predetti venissero sentiti dal magistrato inquirente, per *«rinfrescare la loro memoria»* aveva fatto segretamente avere ai medesimi lo stesso elenco dei viaggi in Sicilia da lui in precedenza consegnato alla Procura, elenco nel quale i viaggi indicati venivano rappresentati come gli unici effettuati.

Di tale subdola manovra dell'imputato, volta a depistare le indagini e a condizionare i testi, non vi era menzione nella sentenza e la stessa era stata scoperta solo casualmente dal PM: ed infatti il m.llo Nobili, sentito come teste, aveva portato con sè l'elenco in questione fornitogli in precedenza dal m.llo Zenobi, che, a sua volta, lo aveva ricevuto dal senatore Andreotti, asserendo in un primo momento di averlo redatto sulla base di ricerche effettuate personalmente. Senonché, quando il PM gli aveva fatto constatare che quella era inequivocabilmente la fotocopia dello stesso elenco dei viaggi in Sicilia redatto dal senatore Andreotti, il Nobili aveva ammesso la verità, confessando che in realtà l'elenco gli era stato segretamente fornito dal m.llo Zenobi.

Quest'ultimo, che era stato sentito poco prima del Nobili e non aveva fatto alcuna menzione dell'elenco, era stato immediatamente richiamato ed aveva confessato, invocando la clemenza e la comprensione dei PM, che l'elenco in questione gli era stato consegnato dal senatore Andreotti tramite la propria segretaria, affinché gli uomini della scorta - nella eventualità di una convocazione da parte dei PM di Palermo - si «*rinfrancessero la memoria*» prima di essere sentiti sullo spinoso tema dei viaggi del senatore in Sicilia.

Un altro capo-scorta, il m.llo Russo, si era spinto al punto di dichiarare di non aver mai visto l'on. Andreotti con i Salvo, trovandosi costretto ad operare una pronta rettifica, ammettendo di non conoscere neppure quali fossero le sembianze dei Salvo, allorché gli era stata esibita la fotografia scattata la sera del 7 giugno 1979 nell'Hotel Zagarella, che lo ritraeva alle spalle del senatore Andreotti e di Antonino Salvo.

Sulla rilevanza delle testimonianze del dott. Sessa i PM sottolineano che in realtà egli nulla era stato in grado di riferire proprio in ordine agli anni interessati, 1979 e 1980, perché dal febbraio del 1978 all'autunno del 1983 aveva cessato la collaborazione con l'on. Andreotti, essendo stato destinato ad altri uffici all'estero: di ciò il Tribunale aveva dato atto solo incidentalmente senza trarne la elementare ed inevitabile conseguenza.

In terzo luogo, è stato evidenziato che nell'aprile del 1980, data del secondo incontro citato dal Mannoia, l'on. Andreotti non era Presidente del Consiglio né Ministro, sicché non aveva alcun obbligo di reperibilità.

Allo stesso modo, non rivestiva dette cariche alla fine dell'agosto e nei mesi di settembre ed ottobre del 1979, periodo nel quale doveva collocarsi il primo incontro nella riserva di caccia dei Costanzo.

In sostanza dovevano riaffermarsi la elevatissima attendibilità del Mannoia e la articolata ricchezza dei riscontri esterni alle sue dichiarazioni. Solo successivamente all'esame dibattimentale del Marino Mannoia il collaboratore Siino, che aveva iniziato a collaborare nel luglio del 1997, aveva indicato - per la prima volta in data 12 luglio 1997 - la riserva di caccia dei Costanzo a Catania, denominata «Scia», come luogo dell'incontro in discorso e che solo per effetto di tale apporto le indagini si erano incentrate su quel sito.